



# **Il Fiscal Compact**

**A cura della redazione Scenari Globali**

**Febbraio 2014**

Il 2 marzo del 2012 è stato firmato a Bruxelles il **Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria** da 25 Stati Europei, (sono fuori Regno Unito e Repubblica Ceca), chiamato anche Fiscal compact (da Draghi, presidente della Bce), per il coordinamento delle politiche di economia monetaria.

Questo patto, entrato in vigore dal 1° gennaio 2013, prevede che i Paesi membri dell'UE avranno tempo sino al 1° marzo 2014 per inserire nelle leggi nazionali (meglio se costituzionali) la norma sul pareggio di bilancio, in caso contrario non potranno ricorrere a prestiti dal MEC (Meccanismo Europeo di Stabilità). Il *deficit* strutturale non dovrà superare lo 0,5% del Pil e, per i Paesi il cui debito è inferiore al 60% del Pil, l'1%. La Corte Europea di Giustizia, potrà sanzionare i Paesi inadempienti con un balzello pari all'0,1% del PIL.

In ogni caso il *deficit* pubblico dovrà essere mantenuto al di sotto del 3% del Pil, come previsto dal Patto di stabilità e crescita, in caso contrario scatteranno sanzioni. Ogni Stato dovrà garantire correzioni automatiche quando non si raggiungano gli obiettivi di bilancio concordati ed è obbligato ad agire a scadenze specifiche.

I Paesi che adottano l'Euro dovranno riunirsi almeno due volte l'anno: la politica di pareggio di bilancio potrebbe essere un rimedio peggiore della malattia.

### **Preambolo**

Rispetto alle bozze iniziali, nel testo finale sono stati aggiunti tre paragrafi che:

- impegnano le parti contraenti a **sostenere le proposte** che la Commissione europea potrebbe presentare per **rafforzare ulteriormente il Patto di stabilità e crescita**, introducendo, per i Paesi dell'eurozona, **obiettivi a medio termine** in linea con i parametri fissati dal trattato in esame;
- richiamano (*alla luce delle modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti all'articolo 8 del progetto*) l'art. 260 del TFUE, che attribuisce alla Corte di giustizia il potere di imporre il pagamento di una somma forfettaria o di una pena nel caso in cui uno Stato non si sia conformato ad una sua sentenza;
- sottolineano che la possibilità di accedere all'assistenza finanziaria del **Meccanismo europeo di stabilità (MES)** è subordinata, dal **1° marzo 2013**, alla ratifica del trattato in esame.

### **Titolo I: obiettivo e scopo**

L'**articolo 1** precisa che attraverso il nuovo trattato, le parti contraenti concordano un **patto di bilancio** (*fiscal compact*) per rafforzare il **coordinamento delle politiche economiche** e promuovere la **governance** economica dell'eurozona, in modo da supportare gli obiettivi della crescita sostenibile, dell'**occupazione** nonché, come precisato nell'ultima versione del Trattato, della **competitività** e della **coesione sociale**. Le disposizioni del trattato si applicano alle parti contraenti la cui moneta è l'euro e alle altre parti contraenti secondo le disposizioni dell'art. 14.

### **Titolo II: coerenza e rapporto con il diritto dell'UE**

L'**articolo 2** stabilisce che il nuovo trattato si applica e si interpreta in conformità con i Trattati su cui si fonda l'UE, in particolare con il principio di leale cooperazione tra Stati membri e Unione di cui all'art. 4, par. 3, del trattato UE, rispettando le procedure vigenti ogni qual volta si richiede l'adozione di una legislazione secondaria.

Le disposizioni del trattato, inoltre, si applicano **se e nella misura in cui sono compatibili con i Trattati e con il diritto dell'UE** e non pregiudicano le **competenze dell'UE** nell'ambito dell'unione economica e monetaria.

*Si ricorda che la giurisprudenza consolidata stabilisce altresì l'obbligo degli Stati membri di non stipulare accordi internazionali (bilaterali o multilaterali con Parti terze) che siano in contrasto con il diritto e le competenze dell'UE.*

### **Titolo III: Patto di bilancio (fiscal compact)**

#### **Disavanzo e costituzionalizzazione del pareggio di bilancio**

L'**articolo 3** impegna le Parti contraenti ad applicare e ad introdurre, **entro un anno** dall'entrata in vigore del trattato, con **norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, o di altro tipo purché ne garantiscano l'osservanza** nella procedura di bilancio nazionale, le seguenti regole, in aggiunta a e senza pregiudizio per gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE:

- a) il **bilancio dello Stato** dovrà essere **in pareggio o in attivo**;
- b) la regola di cui al punto a) si considera rispettata se il **disavanzo strutturale dello Stato** è pari all'obiettivo a medio termine specifico per Paese come stabilito dalla recente modifica del Patto di stabilità con un **deficit che non eccede lo 0,5%** del PIL. Le parti contraenti dovranno assicurare la **convergenza** verso il rispettivo obiettivo a medio termine, l'arco temporale della quale sarà proposto dalla Commissione tenendo conto i rischi di sostenibilità del Paese interessato. I progressi nel percorso di convergenza saranno valutati, come precisato dall'ultima versione del progetto, sulla base di un esame del bilancio che includa l'analisi delle spese al netto delle **misure discrezionali** in materia di entrate, in linea con le disposizioni del Patto di stabilità come modificate dal *six pack*;
- c) gli Stati contraenti potranno **temporaneamente deviare** dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo nel caso di circostanze eccezionali, ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato e che abbiano rilevanti ripercussioni sulla **situazione finanziaria della pubblica amministrazione**, oppure in periodi di **grave recessione**, a patto che tale disavanzo non infici la sostenibilità di bilancio a medio termine;
- d) qualora il rapporto debito pubblico/Pil risulti **significativamente al di sotto della soglia del 60%**, e qualora i rischi per la sostenibilità a medio termine delle finanze pubbliche siano bassi, il valore di riferimento di cui al punto b) può essere superiore allo 0,5%, ma in ogni caso **non può eccedere il limite dell'1% del PIL**;
- e) nel caso di **deviazioni significative** dal valore di riferimento o dal percorso di aggiustamento verso di esso, le parti contraenti dovranno attivare un **meccanismo di correzione automatica**, che includa l'obbligo per la parte contraente interessata di attuare le misure per correggere la deviazione entro un determinato termine temporale. Tale meccanismo di correzione verrà definito sulla base di **principi comuni proposti dalla Commissione** europea, relativi in particolare alla natura, alla misura e all'arco temporale dell'azione correttiva, nonché al ruolo e all'indipendenza delle istituzioni responsabili a livello nazionale di monitorare l'osservanza delle norme. Il meccanismo dovrà inoltre rispettare pienamente le **responsabilità dei Parlamenti nazionali**.

*La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio negli ordinamenti interni era già contemplata, quale impegno non giuridicamente vincolante, nell'ambito del Patto euro plus ed è stata operata o è in via di adozione in numerosi Stati membri, tra cui l'Italia. Una disposizione analoga è contenuta anche nella*

*proposta di regolamento recante norme comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell'eurozona (COM(2011)821), presentata dalla Commissione europea il 23 novembre scorso.*

Le novità prospettate dal nuovo trattato i consistono pertanto:

- nell'impegno espresso ad introdurre anche meccanismi di **correzione automatica**;
- nella definizione di "**principi comuni proposti dalla Commissione europea**" relativi ai meccanismi di correzione (non appare peraltro chiaro se si tratterebbe di principi di carattere generale o se essi sarebbero definiti con riguardo a ciascuno Stato membro, tenuto conto della sua articolazione interna).

Va segnalato che, rispetto alla prima bozza del 15 dicembre, il testo finale introduce un riferimento esplicito alla recente modifica della **parte preventiva del Patto di stabilità e crescita**; tuttavia, nelle bozze intermedie del 6 e del 10 gennaio era presente un rinvio esplicito all'art. 2 del regolamento (UE) n. 1175/2011), che nell'ultima versione è stato sostituito dalla formulazione più generica "obiettivo a medio termine come definito dalla modifica del Patto di stabilità".

Si ricorda che il citato regolamento stabilisce per gli Stati dell'eurozona la regola per cui gli obiettivi di bilancio a medio termine sono specificati (in modo differenziato per ciascuno Stato) in una forcella stabilita tra il **-1% del PIL e il pareggio o l'attivo**, in termini corretti per il ciclo, **al netto delle misure temporanee e una tantum**.

#### Riduzione dell'eccedenza di debito

In base all'**articolo 4**, qualora il **rapporto debito pubblico/Pil** superi la **soglia del 60%**, le parti contraenti si impegnano a **ridurlo mediamente di 1/20 all'anno**, come previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto alla **inosservanza del criterio del debito** viene decisa, *secondo quanto stabilito nell'ultima versione*, seguendo le procedure previste dall'**art. 126 del TFUE**.

*Il testo finale ha recepito pressoché integralmente l'emendamento presentato dal Governo italiano e da quello francese. La prima bozza del 15 dicembre non conteneva infatti il rinvio al **regolamento (UE) n. 1177/2011**, che assume particolare rilevanza nella misura in cui stabilisce che l'entità della riduzione del debito possa essere modulata, a seguito della valutazione di Commissione e Consiglio di taluni **fattori rilevanti**.*

Il citato regolamento 1177/2011 dispone infatti che gli Stati con debito superiore al 60% si impegnino a ridurlo a un ritmo soddisfacente, definito come una riduzione di 1/20 dell'eccedenza, registrata nel corso degli ultimi **tre anni**, rispetto alla **soglia del 60%** e tenendo conto dell'incidenza del ciclo economico. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi, per un **triennio** a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l'osservanza. La valutazione dell'andamento del debito, inoltre, dovrà tener conto di alcuni fattori significativi nella misura in cui essi influenzino in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.

*Il richiamo al regolamento 1177/2011 sembra diretto a chiarire, inoltre, che l'applicazione del parametro numerico per riduzione dell'eccedenza di debito sarà operata **non immediatamente dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato** ma con i tempi previsti dal regolamento medesimo (e quindi a partire dal 2015, una volta esaurito il **primo triennio successivo** all'entrata in vigore del regolamento medesimo).*

Di particolare rilevanza è altresì il **rinvio all'art 126 del TFUE**, inserito nell'ultima versione; tale disposizione prevede, infatti, per l'accertamento della situazione di disavanzo eccessivo, che il Consiglio si esprima secondo le regole della **maggioranza qualificata ordinaria e non "inversa"** (il principio della maggioranza "inversa" è stato introdotto dalla recente legislazione del six pack, e implica che le proposte della Commissione possano essere solo respinte dal Consiglio a maggioranza qualificata

#### Disavanzi eccessivi

In base all'**articolo 5** le parti contraenti che sono oggetto di una **procedura per disavanzo eccessivo** dovranno concordare e sottoporre alla Commissione europea e al Consiglio un **programma di partenariato economico e di bilancio** che comprenda una **descrizione dettagliata** delle **riforme strutturali** che intendono mettere in atto per sanare la situazione di deficit eccessivo. Il contenuto e la forma di tali programmi verranno definiti in base al diritto dell'UE, e sottoposti alla Commissione europea e al Consiglio per l'approvazione.

L'attuazione del programma, ed progetto di bilancio annuale ad esso correlato, verranno **monitorati dalla Commissione e dal Consiglio**, nell'ambito delle procedure di sorveglianza previste dal Patto di stabilità.

*L'articolo in esame, così formulato, recepisce parzialmente un **emendamento del PE**, che chiedeva che i programmi venissero definiti sulla base del diritto dell'UE, incluso l'art. 136 del TFUE.*

*Tale previsione appare intesa a specificare ed estendere gli obblighi cui gli Stati membri sottoposti alla procedura sono già tenuti in base alla disciplina del Patto di stabilità come recentemente modificata e alle due ulteriori proposte presentate dalla Commissione il 23 novembre scorso.*

#### Emissioni di debito pubblico

L'**articolo 6** prevede che le Parti contraenti, al fine di **coordinare meglio** l'attività di **collocazione dei titoli di debito pubblico**, riferiscano preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di emissione dei titoli di debito.

Questa formulazione - *più stringente rispetto alla bozza iniziale del 15 dicembre che prevedeva un più generico l'obbligo di migliorare l'attività di informazione sulle emissioni di debito* - accoglie una proposta formulata nel rapporto Van Rompuy che, peraltro, suggeriva di valutare contestualmente l'introduzione, sia pure a lungo termine, degli *stability bonds*, ovvero **di emissioni comuni di debito pubblico**: *tale ultima opzione non è stata tuttavia recepita nella dichiarazione del 9 dicembre a causa dell'opposizione di alcuni Paesi, e in particolare della Germania. e conseguentemente non è contemplata nel trattato in esame*

#### Procedura per disavanzi eccessivi e maggioranza inversa

L'**articolo 7** impegna le parti contraenti la cui moneta è l'euro a sostenere le **proposte** e le **raccomandazioni adottate dalla Commissione europea** nel caso in cui uno stato membro non rispetti i criteri relativi al **deficit nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi**, a meno che esse non siano respinte dal Consiglio a **maggioranza qualificata** (cd. "**maggioranza inversa**"), senza tenere conto del voto dello Stato interessato.

#### Competenze della Corte di giustizia

L'**articolo 8**, *più volte riformulato nel corso del negoziato*, concerne le procedure per la verifica dell'attuazione degli obblighi previsti in materia di disavanzo e costituzionalizzazione del pareggio di bilancio posti dall'art. 3. In particolare, in base alla versione contenuta nel progetto definitivo di trattato:

· la **Commissione** è invitata a presentare in tempo utile alla parti contraenti un **rapporto** sulle disposizioni adottate da ciascuna di esse per dare attuazione agli obblighi sopra richiamati. *Con una modifica intervenuta nel corso del negoziato, si fa precedere all'eventuale attivazione della Corte di giustizia una valutazione della Commissione europea. Tale previsione riprende in parte gli emendamenti presentati dal **Governo italiano** volti a stabilire il coinvolgimento della Commissione europea nella procedura conseguente alla violazione del Patto di bilancio. La versione originaria del progetto prevedeva invece soltanto la facoltà per uno Stato membro di presentare il ricorso alla Corte in caso di inadempimento da parte di altro Stato membro;*

· se la Commissione, dopo aver dato alle parti contraenti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, conferma la non conformità agli obblighi previsti dal trattato, una o più parti contraenti possono **presentare ricorso alla Corte di Giustizia**;

· in aggiunta, se una parte contraente ritiene, indipendentemente dal rapporto della Commissione che un'altra parte contraente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 3, può **adire direttamente la Corte di giustizia**;

· in entrambi i casi, il giudizio della Corte sarà **vincolante per le parti in causa**, che dovranno assumere tutte le misure necessarie per conformarsi ad esso entro il termine stabilito dalla Corte stessa. Qualora una parte contraente ritenga, sulla base di una propria valutazione o di una valutazione della Commissione europea, che l'altra parte contraente non ha adottato le misure previste dalla sentenza della Corte, può ricorrere alla Corte stessa e richiedere l'imposizione di **sanzioni finanziarie** determinate – *come precisato nell'ultima versione* - sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione europea nel quadro **del'art. 260 del TFUE**. La Corte, verificata l'inadempienza, può imporre il pagamento di una **somma forfettaria** o di una **penalità** adeguata alle circostanze, e che **non ecceda lo 0,1% del PIL** del Paese interessato (*tale importo è inferiore rispetto a quello dello 0,2% previsto dal regolamento (UE) n. 1177/2011 sulla parte correttiva del Patto di stabilità*). L'importo dell'ammenda verrà versato al Meccanismo europeo di stabilità (come già previsto dal richiamato regolamento) se comminato ad uno Stato membro dell'eurozona, al bilancio dell'UE se comminato ad un Paese non membro dell'eurozona.

L'articolo 260, par. 2, secondo comma, del TFUE dispone che la Corte di giustizia, qualora riconosca – a seguito di un ricorso della Commissione europea - che uno Stato membro non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una **somma forfettaria o di una penalità**. I criteri per la determinazione dell'entità della somma forfettaria o della penalità sono definiti nella comunicazione della Commissione del luglio 2005 (SEC(2005)1658) come modificata dalla comunicazione del 1° settembre 2011 (SEC(2011)1024), la quale stabilisce che l'importo della sanzione deve essere fissato in funzione di tre criteri fondamentali:

· la **gravità dell'infrazione**,

· la **durata dell'infrazione**,

· la necessità di garantire **l'efficacia dissuasiva della sanzione**, onde evitare recidive.

In ogni caso di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260, la Commissione propone almeno una somma forfettaria fissa, determinata per ogni Stato membro: per l'Italia tale somma è quantificata in **9,92 milioni di euro**.

*Nel corso del negoziato è stato dunque ripreso l'emendamento presentato dal **Governo tedesco**, che prevedeva espressamente la possibilità per la Corte di giustizia di infliggere una sanzione pecuniaria (i cui*

*proventi sarebbero stati versati al Meccanismo europeo di stabilità) a carico delle parti contraenti nel caso di mancata esecuzione della sentenza con cui si accerta la violazione del Patto.*

*Il combinato disposto delle disposizioni – quella relativa alla procedura e quella relativa alla giudizio vincolante per le parti in causa - potrebbe dar luogo ad una situazione paradossale: una parte, pur non essendo oggetto di un rapporto di valutazione negativo da parte della Commissione europea, potrebbe essere oggetto di una sentenza di condanna della Corte e della relativa, eventuale sanzione, mentre un'altra parte contraente, pure oggetto di accertamento da parte della Commissione, potrebbe non essere condotta in giudizio e condannata.*

*Resta inoltre da chiarire se la pena comminata per mancata esecuzione della sentenza della Corte sia aggiuntiva o alternativa rispetto a quella prevista dal citato regolamento 1175/2011 relativo alla parte correttiva del Patto di stabilità.*

L'articolo in commento precisa che le disposizioni da essa recate costituiscono un compromesso tra le parti contraenti alla luce di quanto previsto dall'art. 273 del TFUE.

*L'articolo in esame, pur richiamando l'art. 273 del TFUE, configura una parziale innovazione rispetto alla disciplina dei trattati vigenti con riferimento alla legittimazione dei singoli stati a ricorrere alla Corte. Riguardo alla quantificazione delle sanzioni in caso di mancata ottemperanza ad una sentenza della Corte stessa c'è invece un sostanziale rinvio alla normativa in vigore, salva la fissazione della soglia massima dell'0,1% del PIL.*

Con riferimento al primo profilo si ricorda che in base all'art. **259 del TFUE** ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Tuttavia, prima di proporre il ricorso, lo Stato in questione **deve rivolgersi alla Commissione**, che emette un **parere motivato** dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di **tre mesi dalla domanda**, lo Stato che contesta la violazione **può ricorrere direttamente alla Corte**.

*I rappresentanti del PE avevano espresso delle riserve sulla compatibilità di questo articolo con i Trattati vigenti.*

Si segnala che sia la versione originaria sia quella intermedia del 5 gennaio prevedevano inoltre che l'attuazione della norma recante l'obbligo di introdurre il **pareggio di bilancio** con norma costituzionale o di rango equivalente fosse soggetta all'esame delle rispettive **Corti costituzionali nazionali**. Tale disposizione è stata soppressa già nella bozza del 10 gennaio.

#### **Titolo IV: Convergenza economica**

L'**articolo 9** impegna le parti contraenti, sulla base delle norme sul coordinamento delle politiche economiche contenute nel Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), ad operare congiuntamente per una politica economica che promuova il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria e la crescita attraverso una **convergenza** e una competitività rafforzate. A tale scopo, esse assumeranno tutte le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi di promozione della competitività e dell'occupazione, contribuendo inoltre alla sostenibilità delle finanze pubbliche e al rafforzamento della stabilità finanziaria.

*Nell'ultima versione predisposta dal Gruppo di lavoro è stato soppresso il riferimento esplicito al **Patto euro plus**, che era presente sia nella prima bozza sia nella penultima del 10 gennaio, benché siano richiamati i suoi obiettivi principali.*

### Cooperazioni rafforzate

L'**articolo 10** impegna, nel rispetto delle norme previste dai Trattati vigenti, le parti contraenti a fare ricorso, ove sia considerato appropriato e necessario, alle misure specifiche per i Paesi della zona euro previste dall'art. 136 del TFUE, e alle **cooperazioni rafforzate** nei settori che sono essenziali per il buon funzionamento dell'eurozona, senza tuttavia recare pregiudizio al mercato interno.

### Riforme economiche

In base all'**articolo 11**, le parti contraenti discutono preventivamente e **coordinano** con gli altri partner, coinvolgendo anche le Istituzioni dell'UE come previsto dal diritto europeo, tutte le **più importanti riforme economiche** che intendono adottare.

*Tale previsione sembra prospettare un **rafforzamento** della procedura del **semestre europeo** nell'ambito della quale gli Stati membri definiscono annualmente, nei rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR), le azioni di politica economica in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio europeo; i PNR sono poi valutati dalla Commissione e sono oggetto di raccomandazioni specifiche del Consiglio.*

Il **rapporto Van Rompuy** prospettava ulteriori misure per un più forte coordinamento delle politiche economiche tra cui l'applicazione di sanzioni finanziarie per la mancata attuazione da parte degli Stati membri delle raccomandazioni in materia di politica economica e dell'occupazione adottate dal Consiglio in esito al semestre europeo. I criteri per l'individuazione delle **violazioni da sanzionare** sarebbero stati definiti con **atti di diritto derivato** basati sull'art. 136 del TFUE, senza necessità di apportare modifiche ai Trattati.

### Titolo V: Governance

In base all'**articolo 12** i **Capi di Stato e di governo** delle Parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniscono informalmente in un **Euro Summit**, insieme con il **Presidente della Commissione europea**. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a tali summit.

Il **Presidente dell'Euro Summit** verrà **nominato dai Capi di stato e di governo**, a maggioranza semplice, in coincidenza con la nomina del Presidente del Consiglio europeo.

Gli Euro Summit avranno luogo **ogni qual volta sia ritenuto necessario**, e **almeno 2 volte all'anno**, per discutere i temi connessi alla *governance* dell'eurozona, e in particolare gli orientamenti strategici per potenziare la competitività e la convergenza economica.

I Capi di Stato e di governo delle parti contraenti non appartenenti all'eurozona che hanno **ratificato il trattato** parteciperanno agli Euro Summit che vertono sulla **competitività, sulle modifiche all'architettura dell'eurozona** e alle regole che si applicheranno ad essa, così come, se appropriato e **almeno una volta all'anno**, agli Euro Summit su questioni specifiche attinenti all'**attuazione del trattato**.

Le riunioni dell'Euro summit saranno preparate dal Presidente dell'Euro Summit, in stretta collaborazione con il Presidente della Commissione europea, e dall'Eurogruppo, che ne curerà anche il seguito. A tal fine, alle riunioni dell'Euro Summit potrebbe essere invitato anche il **presidente dell'Eurogruppo**.

Il **Presidente del Parlamento europeo** potrebbe essere invitato per essere audito e, dopo ogni riunione dell'Euro *Summit*, il suo Presidente riferirà al Parlamento europeo.

Il Presidente dell'Euro *summit* terrà inoltre informati gli **altri Stati membri** dell'UE sulla preparazione e gli esiti delle riunioni.



La disposizione in esame è volta a rendere sistematico e strutturato lo svolgimento dei vertici dei Capi di Stato e di Governo che, a partire dal 2010, per effetto della crisi economica, si sono svolti più volte l'anno, spesso in seguito a convocazioni urgenti, ed hanno adottato mediante dichiarazioni o accordi informali rilevanti decisioni in materia economica e finanziaria.

I Vertici mantengono peraltro **carattere informale** non configurando la creazione di una nuova istituzione o organo.

*La versione intermedia del 5 gennaio prevedeva la partecipazione all'Euro Summit anche del **Presidente dell'Eurogruppo** e del **Commissario** responsabile per gli **affari economici e monetari**, come richiesto anche in un **emendamento** presentato dal **Governo italiano**.*

#### Cooperazione interparlamentare

In base all'**articolo 13**, anch'esso oggetto di numerose riformulazioni nell'ambito del gruppo di lavoro, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al TFUE, determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle **Commissioni competenti** dei parlamenti nazionali e delle **competenti Commissioni** del PE.

*L'ultima formulazione dell'articolo riprende in parte gli emendamenti della **Commissione** e del **Parlamento europeo**, i quali avevano proposto di porre i rappresentanti del Parlamento europeo sullo stesso piano dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali, ed effettuare un **rinvio** al citato **Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali** allegato al TFUE, relativo alla cooperazione interparlamentare.*

*La versione originaria del progetto prevedeva la partecipazione agli incontri in questione di rappresentanti delle **Commissioni competenti** in materia **economica e finanziaria**; la versione del 5 gennaio conteneva invece il riferimento alle Commissioni "competenti" dei parlamenti nazionali. Nella versione del 19 gennaio si era tornati alla indicazione dei rappresentanti delle **Commissioni bilancio**.*

La formulazione dell'articolo nella versione definitiva, appare corretta laddove riproduce sostanzialmente i contenuti della vigente disciplina generale, di cui al citato Protocollo, in materia di cooperazione interparlamentare tra PE e parlamenti nazionali.

#### **Titolo VI: disposizioni generali e finali**

L'**articolo 14** stabilisce che il trattato sia **ratificato** dalle Parti contraenti **in conformità delle rispettive norme costituzionali**. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'UE.

Il trattato **entrerà in vigore** il primo giorno del mese successivo al deposito del **dodicesimo strumento di ratifica** di una Parte contraente la cui moneta è l'euro.

La bozza di trattato del 15 dicembre prevedeva una soglia inferiore di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore (**9 Stati membri**), quella del 5 gennaio (ricependo un emendamento presentato dal Governo tedesco) prevedeva la **soglia di 15**. Il PE proponeva di fissare la soglia a 14.

*Al riguardo, si può osservare che tale previsione potrebbe prefigurare l'applicazione di regimi giuridici differenti persino tra gli stessi Stati membri dell'eurozona a seconda che questi abbiano o meno ratificato il trattato.*

In base all'**art. 15**, il trattato è **aperto all'adesione di altri Stati membri dell'UE** che non siano le Parti contraenti.

L'**art. 16** stabilisce che **entro cinque anni** dall'entrata in vigore, sulla base di una valutazione della sua attuazione, verranno fatti i passi necessari, in conformità con le disposizioni dei Trattati UE, allo scopo di incorporare le norme del trattato intergovernativo nella cornice giuridica dell'UE.

*Tale ultimo articolo recepisce un emendamento presentato sia dalla Commissione europea sia dal PE.*

### **Risoluzione del Parlamento europeo**

Dopo una **prima risoluzione** approvata il **18 gennaio 2012**, in vista dell'ultima riunione del gruppo di lavoro, il Parlamento europeo ha adottato il 2 febbraio, dopo l'accordo sul *fiscal compact* in occasione del Consiglio europeo, una **seconda risoluzione** nella quale:

- si rammarica del fatto che non è stato possibile raggiungere un accordo tra tutti gli Stati membri a causa dell'opposizione del Primo ministro del Regno Unito;
- osserva, tuttavia, che nella sostanza **tutti gli elementi** contenuti nel nuovo trattato **possono essere realizzati**, e in gran parte sono già stati realizzati, nel **vigente quadro normativo UE** e attraverso la legislazione secondaria, fatta eccezione per la regola d'oro, il voto a maggioranza qualificata inversa e il coinvolgimento della Corte di giustizia;
- ritiene che nel testo finale siano state inserite importanti modifiche proposte dal Parlamento e in particolare che:
  - la stabilità, il coordinamento e la *governance* saranno attuati attraverso la legislazione secondaria, **associando pienamente il Parlamento**;
  - la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali è prevista su una base reciprocamente concordata e in conformità del trattato;
  - l'impegno ad inserire il contenuto dell'accordo nel quadro giuridico dell'UE entro cinque anni;
- ribadisce il proprio appello a favore della rapida istituzione di un **fondo di ammortamento** basato sulla proposta formulata dal **Consiglio tedesco degli esperti economici**; chiede l'integrazione di una tale normativa all'interno del processo legislativo in corso;
- a seguito di una serie di misure per garantire la stabilità fiscale, chiede l'istituzione di **project bond** (**prestiti obbligazionari** privati al fine di finanziare **progetti infrastrutturali**), una tabella di marcia per gli **stability bond** (in sostituzione, totale o parziale dei titoli di Stato, per finanziare il debito dei Paesi membri) e l'introduzione di una **tassa sulle transazioni finanziarie** a livello europeo, in relazione alla quale la Commissione ha già presentato una proposta di direttiva.